



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 22** seduta del **27-04-2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
ENZO POLI	SINDACO	Presente
FRANCA GUERINI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ENRICO CARRARA	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIAMBATTISTA ADAMI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
EMANUELA BERTOCCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
LUCIA ONGARO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
RAIMONDO MANDAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
DANIELE IMBERTI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIOVANNI MIGNANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
FELICE PERANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
PAOLA BETTINAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
ROSARIO CRISTIANO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIOVANNI PERANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 11 Assenti 2

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (*introdotto con D.L. 174/2012*).

IL RESPONSABILE
f.to: *Muci dr.ssa Simonetta*

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: *Muci dr.ssa Simonetta*

Illustra l'argomento la dott.ssa Simonetta Muci responsabile del Settore Amministrativo Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO il Regolamento comunale «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 21 del 28.06.2021;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile

dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RILEVATO che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito, nell'Allegato "A" della medesima, quanto segue:

- Art.6 – gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile online. Analogamente è previsto, all'Art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.
- Art. 11 – "Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio", che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni (Art. 10.1), o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste che portano ad un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);
- Art. 23 – per le modalità di versamento della TARI si stabilisce che il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nella bolletta/fattura di pagamento; ARERA ha, altresì, precisato che detto termine di scadenza va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnate bollette/fatture con diverse scadenze; inoltre, eventuali ritardi di consegna del documento non possono essere in nessun caso imputati all'utente;
- Art. 26 – nel quale viene disciplinato anche il versamento periodico e rateale della bolletta/fattura che, comunque, deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette/fatture con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre;
- Art. 24 – viene stabilito che il gestore del servizio di bollettazione TARI (tributo) deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita (ad es. F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Tuttavia, se il gestore prevede una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità;
- Art. 28 – in ordine alle modalità di rimborso, viene stabilito in 120 giorni la tempistica entro la quale i gestori (e quindi anche i Comuni) sono tenuti a restituire agli utenti gli importi non dovuti da questi; si specifica, altresì, che il "tempo di rettifica" è "il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Art. 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata";
- Art. 28 – per quanto concerne le rettifiche richieste dagli utenti, ARERA ha previsto che nel caso in cui il gestore abbia verificato l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica, lo stesso gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente; in pratica, il gestore (o Ente) può procedere con:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione;

ACCERTATO che, in ordine le previsioni sopra illustrate, indicate da ARERA, sembrano porsi in palese contrasto con la normativa dettata dal legislatore nazionale in tema TARI; rilevando quanto segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023, i Comuni si troveranno a dover rispettare disposizioni fra loro in conflitto, considerati i problemi di compatibilità fra le due previsioni, in quanto, anche secondo l'orientamento della dottrina, i provvedimenti di ARERA sono da qualificarsi come atti normativi di rango

secondario (ossia atti regolamentari) e, dunque, di rango inferiore rispetto alle leggi o agli atti aventi forza di legge (norma TARI);

- come già evidenziato da ANCI-IFEL (rif. Nota del 6 aprile 2022) la norma che ha istituito ARERA non ha esplicitamente autorizzato deroghe o modifiche a norme di legge; infatti, la stessa IFEL afferma che “qualora il legislatore avesse voluto concedere ad ARERA poteri “normativi” non si prevederebbe in capo alla stessa la potestà di “formulare proposte” di modifica della disciplina vigente al competente Organo di Stato. [...]”; ne deriva che proprio il rispetto del principio di gerarchia delle fonti non consente alla fonte di livello inferiore (provvedimento di ARERA) di prevalere su quella di rango superiore (disposizioni TARI);
- altresì, è doveroso far notare come i provvedimenti di ARERA si trovano al medesimo livello dei regolamenti comunali e, in ragione di tale circostanza, l’Autorità ritiene che i Comuni debbano adeguarsi ai suoi provvedimenti;
- benché ARERA pretenda tale adeguamento, occorre dare atto che, in ogni caso, i regolamenti comunali sono elaborati in conformità alla normativa tributaria statale, lasciando aperto il contrasto per il diverso rango delle fonti;

RITENUTO quindi opportuno procedere a sostituire il vigente Regolamento TARI con un nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel rispetto della normativa TARI vigente;

RILEVATO che nel corso del Consiglio è stato evidenziato che l’oggetto della delibera depositata agli atti del Consiglio, era incongruente con quanto disponeva l’atto che prevede l’approvazione del nuovo regolamento anziché la mera modifica di quella in vigore e che pertanto l’oggetto della delibera è stato rettificato espressamente con la dicitura coerente con il dispositivo in “Approvazione regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (*Perani F.*) e n. 2 astenuti (*Cristiano R. e Perani G.*) , espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 42 articoli che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 28.06.2021 e abrogato a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento;
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 4) Di dare atto che al Responsabile del Servizio compete l'esecuzione del presente provvedimento e dei conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
- 5) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (*Perani F.*) e n. 2 astenuti (*Cristiano R. e Perani G.*) espressi per alzata di mano.

Deliberazione di C.C. n. 22 del 27-04-2023
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28-04-2023 a tutto il 13-05-2023
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **08-05-2023**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 28-04-2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 28-04-2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.